

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 1° agosto 2025

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche nella qualità di Banca Capogruppo)

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

e

le Delegazioni di Gruppo di ISP delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

le RRSSAA di State Street Bank International GmbH - Succursale Italia delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UNISIN

premesso che

- in ambito bancario il business custody è caratterizzato da frequenti evoluzioni normative che richiedono tempo per tempo costanti aggiornamenti procedurali e investimenti rilevanti, tenuto conto che le attività informatiche relative a questa attività necessitano di un sempre maggiore livello di specializzazione per mantenere competitività nel mercato;
- la creazione di una partnership con un primario operatore specializzato in questo ambito quale State Street Bank International GmbH (di seguito SSB), partner strategico del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP o ISP) consente di aumentare l'efficienza operativa e di indirizzare al meglio le necessità di investimenti futuri in particolare in sviluppi informatici;
- con lettera del 17 giugno 2025 - da intendersi qui integralmente recepita e trascritta - ISP e SSB hanno avviato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 (e successive modificazioni ed integrazioni) nonché dalle vigenti normative contrattuali nazionali, la procedura sindacale relativa al trasferimento a SSB del ramo d'azienda relativo al ramo IT a supporto del business custody, comprensivo degli applicativi IT "core" e di 23 persone ad esso interamente dedicate, operazione societaria che sarà giuridicamente efficace entro l'ultimo trimestre del corrente anno;
- le OO.SS., preso atto delle dichiarazioni delle Aziende sopra riportate, confermano la loro contrarietà rispetto ad operazioni che comportino l'uscita dal Settore e/o dai Gruppi di attività e persone. Le OO.SS. per garantire le migliori tutele occupazionali e contrattuali il 23 giugno 2025 hanno richiesto comunque l'avvio dell'esame congiunto relativo all'operazione ed il confronto, avviato il 4 luglio 2025, è proseguito negli incontri dell'8, 16, 22, 31 luglio ed in data odierna;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione il rapporto di lavoro del personale dipendente di ISP, interessato dal trasferimento del ramo d'azienda (di seguito personale trasferito) – fatta eccezione esclusivamente per quei dipendenti che, medio tempore, avessero rassegnato le proprie dimissioni o risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con ISP – proseguirà senza soluzione di continuità in SSB ai sensi dell'art. 2112 c.c..

Nei confronti del personale trasferito saranno mantenute tutte le pattuizioni a carattere individuale e gli assegni ad personam riconosciuti individualmente prima del trasferimento.

3. nell'ambito di tale operazione, nei confronti del personale trasferito troverà applicazione:
 - a. la disciplina contrattuale collettiva nazionale del credito (CCNL 23 novembre 2023) applicata all'atto del passaggio, tempo per tempo vigente,
 - b. la contrattazione di secondo livello applicata in SSB, fermo quanto di seguito riportato.

Inoltre in relazione al personale trasferito SSB si impegna, in via del tutto eccezionale e una tantum, a non assorbire, in occasione dell'aumento contrattuale previsto dal vigente CCNL con decorrenza marzo 2026, gli importi attualmente riconosciuti a titolo di elementi ad personam assorbibili;

4. il personale trasferito a SSB per effetto del previsto conferimento continuerà ad essere adibito compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della società, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con salvaguardia su queste basi anche nell'ambito di SSB, di opportunità di sviluppo e crescita professionale;
5. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex festività e ai permessi ex art. 108 CCNL 23 novembre 2023 relative al personale interessato, SSB subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso ISP fino alla data di efficacia giuridica del trasferimento di ramo d'azienda; verrà inoltre confermata la fruizione presso SSB dei permessi a titolo di Sospensione Volontaria di attività Lavorativa che siano stati già autorizzati da ISP alla data di sottoscrizione del presente accordo e a condizione che venga altresì esaurita dagli interessati entro la fine del corrente anno l'integrale spettanza delle ferie di competenza 2025;
6. il personale trasferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di SSB il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica del trasferimento, alle stesse condizioni pattuite;
7. al personale che non manifesti la volontà di trasferire la propria residenza e/o domicilio in occasione del trasferimento di sede al momento del passaggio in SSB e che sia interessato da una significativa (non inferiore a 100 km A/R) distanza tra l'attuale residenza/domicilio e la nuova sede di lavoro di SSB a Milano SSB si impegna a garantire la massima attenzione gestionale nell'esaminare, su richiesta del personale interessato e su base individuale, eventuali soluzioni di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa attraverso un eventuale ampliamento del ricorso allo smart working, anche considerando le esigenze personali e familiari. Inoltre al medesimo personale sarà attribuita una U.T. di 3.000 euro lordi che verrà erogata con il cedolino del mese successivo al passaggio in SSB e due di eguale importo lordo da pagarsi nei mesi di dicembre 2026 e di dicembre 2027, a condizione che lo stesso sia in forza o non sia in corso il preavviso al momento dell'erogazione. Tale

misura U.T. è da considerarsi sostitutiva di ogni altro emolumento, indennità o beneficio previsto, da qualsiasi fonte, nei casi di trasferimento di sede;

8. nei confronti del personale trasferito a cui sono attualmente applicate le previsioni relative al c.d. "Conto Welfare" di cui agli accordi del 27 novembre 2017 sottoscritti relativamente al personale UBI, UBIS, Banca di Valle Camonica, Banca Regionale Europea, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Ancona e Banco di Brescia, confermate dall'accordo per l'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo sottoscritto da ISP e le OO.SS di ISP il 14 aprile 2021, ad integrale sostituzione dei trattamenti welfare di cui alle predette previsioni, sarà attribuito a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, un aumento non assorbibile della retribuzione fissa pari a 750 euro annui lordi, da riparametrarsi sulla eventuale percentuale di part-time applicabile alla data del passaggio in SSB, fermo restando che in caso di successiva trasformazione del rapporto da part-time a full-time, l'aumento sarà automaticamente rideterminato, a decorrere dalla data di efficacia della trasformazione in full-time, in misura corrispondente all'importo intero previsto per il tempo pieno;
9. con riferimento al personale trasferito che nel 2025 ha beneficiato da parte di ISP dell'erogazione della provvidenza economica prevista dal Contratto Collettivo di Secondo Livello vigente a favore del Personale con familiari conviventi con disabilità con necessità di sostegno intensivo, SSB si impegna a corrispondere un importo una tantum pari a euro 2.500 lordi con la busta paga di gennaio 2026 e gennaio 2027;
10. per quanto attiene all'assistenza sanitaria integrativa ISP e le OO.SS. di ISP, nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dello Statuto del medesimo, stabiliscono che il personale trasferito a SSB per effetto dell'operazione societaria sopra descritta che risulti iscritto a detto Fondo continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa tempo per tempo applicata presso l'azienda di provenienza fino al 31 dicembre 2025; a far data dal 1° gennaio 2026 troveranno applicazione le previsioni in tema di Assistenza Sanitaria previste dalla contrattazione di secondo livello applicata presso SSB;
11. in materia di previdenza complementare, fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, al Personale trasferito sarà data la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Previp individuato come fondo di riferimento per il Personale di SSB. In caso di iscrizione a detto Fondo Pensione - con adesione perfezionata entro due mesi dalla data di efficacia giuridica del trasferimento - a fronte di un contributo minimo del 0,25% a carico del dipendente sarà versato il contributo a carico di SSB tempo per tempo previsto in detta società, fermo il riconoscimento dell'attuale contribuzione aziendale ove già superiore alla misura minima prevista in SSB.
In caso di iscrizione a detto Fondo in data successiva saranno applicate le previsioni in materia della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente in SSB.

Sarà inoltre consentito il trasferimento a detto Fondo Pensione della posizione già eventualmente in essere anche in un momento successivo all'iscrizione, secondo le modalità e le regole del Fondo stesso.
Il cosiddetto TFR "inoptato", ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D. Lgs 252/2005, sarà versato al citato Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Previp.
12. in materia di attività culturali e ricreative ISP e le OOSS di ISP, nella qualità di Fonti Istitutive dell'Associazione culturale, ricreativa e sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (ALI), stabiliscono che al personale trasferito è mantenuto sino al 31 dicembre 2025 lo status

di Socio Ordinario di ALI, alle condizioni di contribuzione datoriale ed individuale tempo per tempo previste.

E' altresì mantenuto sino al 31 dicembre 2025, ove esistente, lo status di Socio Ordinario della Società di Mutuo Soccorso, alle condizioni previste dall'accordo 20 dicembre 2023 nonché da quanto tempo per tempo stabilito in materia;

13. in tema di condizioni agevolate continueranno ad essere assicurate, tramite ISP, le condizioni bancarie agevolate in essere (e.g. per i prestiti deliberati, per i mutui già deliberati o che saranno deliberati entro il 31 dicembre 2025 e i conti correnti agevolati presso ISP) attivati entro la data di efficacia giuridica dell'operazione in parola in favore del Personale trasferito a SSB per effetto della presente operazione societaria; a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione SSB applicherà al personale trasferito le condizioni bancarie agevolate (e.g. in relazione a nuovi mutui e condizioni agevolate per nuovi conti correnti) previste dal proprio contratto integrativo aziendale di tempo in tempo vigente per il personale di nuova assunzione;
14. ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali e normativi, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e la data di efficacia giuridica dell'operazione, SSB riconoscerà operativamente al personale trasferito quanto previsto, pro-quota, per l'anno 2025 dall'accordo tra ISP e le OO.SS. di ISP del 15 aprile 2025 a titolo di Premio Variabile di Risultato, con possibilità di fruire dei trattamenti welfare presenti sulla piattaforma aziendale SSB, mentre dalla data di efficacia giuridica dell'operazione spetterà pro-quota quanto previsto da SSB in materia di Premio Aziendale. Resta inteso che con riferimento ad eventuali trattamenti welfare maturati nel corso del 2024 ed erogati nel corso del 2025 e non ancora goduti alla data di efficacia del trasferimento dal personale trasferito questi saranno interamente liquidati loro da ISP;
15. il personale trasferito in SSB conserverà, anche oltre la data di efficacia giuridica, l'adesione relativa al LECOIP 3.0 di cui all'accordo tra ISP e le OO.SS di ISP del 29 aprile 2022, con il conseguente riconoscimento dell'intera posizione individuale spettante fino al termine del piano di incentivazione, salvo che risolva a qualsiasi titolo il rapporto di lavoro con SSB, trovando applicazione in tal caso la disciplina ordinaria del Piano;
16. per la durata di 15 anni, a decorrere dalla data di efficacia giuridica del trasferimento dei rapporti di lavoro da ISP a SSB, in caso di tensioni occupazionali conseguenti a perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda cessionaria, crisi aziendali, trasformazione delle attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, chiusura di sedi con conseguente trasferimento collettivo dei lavoratori ad una distanza - tra la precedente e la nuova sede di lavoro - superiore ad un raggio individuato in 100 chilometri, il personale trasferito in SSB per effetto del ricordato trasferimento del ramo d'azienda IT relativo alle attività custody ed ancora in servizio presso SSB all'eventuale verificarsi degli eventi indicati che risulti ancora in esubero - una volta esperite le procedure contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti e che non abbia maturato il diritto al trattamento di pensione INPS o non sia destinatario, per il tempo previsto, degli strumenti di cui al Decreto 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modificazioni ed integrazioni e non sia altrimenti ricollocabile a cura di SSB, sarà assunto da ISP o da altra Società del Gruppo ISP e sarà assegnato, compatibilmente con le relative esigenze organizzative e produttive, preferibilmente nell'ambito del territorio di provenienza. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni retributive e di inquadramento in essere alla data precedente l'efficacia giuridica del trasferimento del ramo IT con esclusivo adeguamento eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;

Nel caso in cui presso il Gruppo ISP venissero firmati, entro il medesimo termine di 15 anni dalla data di efficacia giuridica, accordi con le proprie OOSS relativamente ad uscite volontarie per pensionamento o accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, il personale trasferito in forza al momento della efficacia giuridica dell'operazione in parola potrà presentare domanda di adesione in base alle condizioni e nei termini previsti negli specifici accordi sindacali fermo che il rientro in ISP per il perfezionamento dell'eventuale uscita dovrà esser condiviso con SSB. A tal fine – in mancanza di specifiche previsioni nell'anzidetto accordo – il personale in questione sarà considerato congiuntamente al personale del Gruppo ISP ai fini delle graduatorie eventualmente previste. Nel caso di adesione che risulterà valida ad una delle opzioni previste dai richiamati accordi, ISP procederà alla riassunzione, mediante cessione individuale di contratto ex art. 1406 c.c., del personale di volta in volta interessato il primo giorno del mese in cui cade la data di cessazione comunicata da SSB e darà corso operativamente ai conseguenti necessari adempimenti nel rispetto delle condizioni, regole e modalità definite nei suddetti accordi;

17. in relazione alle condizioni tecniche organizzative e produttive, il Personale assunto da ISP o da altra Società del Gruppo, per effetto dei processi descritti nel precedente articolo 16, non essendo possibile assegnare le stesse attività o le stesse mansioni di cui alla relativa precedente collocazione organizzativa in SSB, potrà essere adibito, nell'ambito del nuovo rapporto che si costituirà, anche ad attività o mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte, mantenendo inalterati i trattamenti economici di cui all'articolo 16 che precede. In tal caso saranno predisposti percorsi di addestramento e formazione, preventivamente comunicati alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, tali da consentire di acquisire la necessaria riqualificazione: le conseguenti iniziative potranno avvenire anche attraverso l'ausilio di strumenti di autoformazione, formazione e di affiancamento sul lavoro.

*** **

Le Parti, dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti all'operazione societaria oggetto del presente Verbale di Accordo, si danno atto di aver così definito e concluso le relative procedure di Legge e di contratto.

Per INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

Patrizia ORDASSO

FISAC/CGIL

UILCA

Nicola REDA

UNISIN

Per State Street Bank International GmbH
Succursale Italia

Denis DOLLAKU

Monica SPAIRANI

Accordo firmato digitalmente